

knüpfen, sind im Gesetze nicht geregelt. Sie können aber, wie die Vorinstanz mit Recht hervorhebt, nur im Dahinfallen der Wirkungen der Retentionsurkunde, insbesondere des mit ihr verbundenen Verbotes für den Schuldner, über die inventarisierten Gegenstände zu verfügen, bestehen. Das Retentionsrecht selbst erlischt dadurch nicht. Denn wie es unzweifelhaft nicht erst durch die Aufnahme der Mieten in ein Retentionsverzeichnis, sondern schon mit deren Einbringung in die Mieträume entsteht, so hängt auch sein Weiterbestehen nicht von der Fortdauer des Retentionsverzeichnisses, sondern lediglich von den im OR Art. 272 und 273 normierten Voraussetzungen, insbesondere dem Verbleiben der Sachen in den Mieträumen, ab. Das Retentionsverzeichnis ist lediglich eine exekutorische Maßnahme, durch die einerseits der Kreis der der Verwertung zu Gunsten des Vermieters unterliegenden Gegenstände umschrieben, anderseits der Fortbestand des Retentionsrechtes an ihnen gesichert werden soll. Materiellrechtliche Bedeutung kommt ihm nicht zu. Etwas anderes ist denn auch in dem vom Rekurrenten angerufenen Entscheide in Sachen Blattmann und dem Kreisschreiben vom 12. Juli 1909 nicht ausgesprochen worden: beide erklären lediglich, daß den vom Betreibungsamt im Anschluß an die Aufnahme des Retentionsverzeichnisses anzusetzenden Fristen insofern Verwirklichungscharakter zukomme, als bei deren Nichtbeachtung das Retentionsverzeichnis mit seinen Wirkungen dahinfalle. Daß damit auch das Retentionsrecht selbst untergehe, ist mit keinem Worte angedeutet worden.

Daraus folgt, daß der Vermieter, der die ihm im Retentionsverzeichnis angesetzten Fristen hat verstreichen lassen, sofern sein Retentionsrecht nicht inzwischen aus anderen Gründen erloschen ist, jederzeit die Aufnahme eines neuen Verzeichnisses an Stelle des dahingefallenen verlangen kann. Denn solange das Retentionsrecht besteht, muß er auch von den zu dessen Sicherung und Realisierung vorgesehenen Rechtsbehelfen Gebrauch machen können. Die Sachlage ist in dieser Beziehung die nämliche, wie wenn die in Art. 116 SchRG vorgeschriebene Frist zur Stellung des Verwertungsbegehrens versäumt oder ein Arrest nicht innert der Fristen des Art. 278 SchRG prosequiert worden ist. Auch hier verwirkt der Gläubiger durch die Fristversäumnis nur die aus

der konkreten Beschlagnahme folgenden Rechte und nicht etwa die Forderung oder das Recht zur Arrestnahme selbst und kann daher jederzeit eine neue Betreibung einleiten bezw., sofern der Arrestgrund noch besteht, einen neuen Arrestbefehl auswirken.

Steht demnach die Tatsache, daß Miesch die ihm in der Retentionsurkunde vom 21. April 1913 angesetzte Frist zur Klage versäumt hat, der Aufnahme eines neuen Retentionsverzeichnisses nicht entgegen, so ist aber die Beschwerde mit der Vorinstanz abzuweisen. Denn andere Gründe, welche die neue Retention unzulässig erscheinen ließen, sind vom Rekurrenten nicht geltend gemacht worden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

75. Sentenza 9 luglio 1913 nella causa Moccetti.

Nel caso di pignoramento della quota parte spettante al debitore in un'eredità indivisa, i diritti vantati da coeredi sulla successione non possono dar luogo al **procedimento degli art. 106-109 LEEF.**

In un'esecuzione promossa da Moccetti Giuseppe in Cassarate contro Aglio Giacomo in Meride, l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio pignorava « gli immobili intestati al defunto » padre dell'escusso signor Aglio Pietro fu Antonio e ciò « nella misura che spetterà all'escusso dalla successione paterna. »

Il verbale di pignoramento specifica gli stabili appartenenti a questa successione designandoli con il n° di mappa, la superficie ed il loro valore di perequazione. Avuto contezza di questo pignoramento, le signore Rosalia Aglio nata Dellacasa e Maria Aglio in Meride notificarono all'Ufficio di Mendrisio le loro pretese sulla successione del fu Aglio Pietro, facendo ambedue capo al di lui testamento 8 luglio 1911. La prima comunicava all'Ufficio che essa ha « il diritto di usu-

» frutto generale su tutti i beni della successione con diritto di consumare » ; la seconda si riferiva ad una disposizione del testamento in suo favore così concepita : « alla figlia Maria vien assegnato tutto quel quartiere dove esisteva l'ufficio postale composto di sette locali, cioè i due dell'ufficio, la camera oscura, quella che mette in lobbia ed alla latrina, la cucina grande col lavandaio ecc. ecc. »

Avendo l'Ufficio di esecuzione assegnato al creditore istante un termine di dieci giorni per promuovere contro le signore Aglio l'azione dell'art. 109 LEF, Moccetti se ne aggravava presso l'Autorità cantonale di vigilanza domandando :

« 1° Venga determinato quale sia la quota disponibile spettante al debitore Aglio Giacomo sui beni pignorati in base all'art. 132 LEF.

» 2° Che le rivendicazioni delle signore Aglio siano annullate. »

A sostegno di queste domande il ricorrente pretendeva non essergli possibile di pronunciarsi nè sulla fondatezza dell'usufrutto vantato dalla Rosalia Aglio, nè sul diritto di proprietà rivendicato dalla Maria Aglio, poichè la quota dei beni pignorati spettante al debitore era affatto indeterminata e quindi anche incerti i limiti dell'usufrutto vantato da Rosalia Aglio e poichè Maria Aglio non aveva precisato gli immobili a lei assegnati e da lei rivendicati.

Con sentenza del 5 maggio 1913 il gravame venne respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza. Moccetti ricorre ora al Tribunale federale, poggiando le stesse domande sugli argomenti accampati davanti alle istanze cantonali ;

Considerando in diritto:

1. — La prima domanda del ricorrente tendente a far determinare la quota spettante al debitore nella successione paterna è infondata o per lo meno precoce, poichè l'esecuzione non ha ancora raggiunto la fase della realizzazione e il disposto dell'art. 132 LEF non è ancora applicabile.

2. — Anche la seconda domanda, con la quale il ricorrente chiede « l'annullazione delle rivendicazioni » delle signore Aglio dovrebbe venir respinta senz'altro, ovvio essendo

che essa non concerne questione di cui possa conoscere un'autorità di vigilanza, ove essa non potesse essere intesa se non nel suo senso letterale : quello di far dichiarare nulle e materialmente infondate le pretese delle signore Aglio. Ma è concepibile, anzi sembra certo, che l'intenzione del ricorrente non corrisponde esattamente ai termini con i quali esso ha cercato di formularla. Dai motivi da lui addotti a suffragio della domanda risulta che suo intendimento fosse quello di far dichiarare queste rivendicazioni nulle *nella forma* comechè troppo vaghe e indeterminate, non indicanti esattamente gli oggetti su cui portano e non potendo quindi, a suo dire, formare base idonea ed utile di una causa di rivendicazione. In realtà dunque la seconda domanda tenderebbe non all'annullazione delle rivendicazioni medesime, sibbene a quella del termine impartito al creditore per intentare l'azione dell'art. 109 LEF.

Ma prima di ricercare se, compresa in questo modo, la domanda abbia qualche fondamento, occorre esaminare, se non si debba per altri motivi dichiarare addirittura inapplicabile nella fattispecie il procedimento degli art. 106, 107 e 109 LEF.

Il procedimento previsto da questi disposti ha per iscopo di stabilire se l'oggetto o il diritto pignorato non appartenga per avventura ad un terzo o non sia gravato da un diritto di un terzo prevalente e escludente quindi la realizzazione in favore del creditore pignorante. Questo procedimento non dovrà quindi trovare applicazione fuorchè nel caso in cui un terzo vanti sull'oggetto (o diritto) medesimo pignorato una ragione che, se esistente, impedirebbe per sua natura la continuazione dell'esecuzione. Ma tale non è il caso presente. Il pignoramento concerne in realtà un diritto incorporale e cioè la quota parte spettante al debitore nella successione del padre ancora indivisa e non i singoli stabili designati nel verbale di pignoramento. Le signore Aglio poi non contestano il diritto del debitore ad una quota parte dell'eredità e quindi quello del creditore a proseguire *sulla stessa* l'esecuzione : esse accampano altri diritti, dei diritti propri all'eredità

paterna, ma in certo qual modo concorrenti con i diritti pignorati per il fatto che l'eredità è tuttora indivisa. Le ragioni notificate dalle signore Aglio non sono quindi delle rivendicazioni nel senso dei disposti degli art. 106-109 LEF. Esse rivestono piuttosto il carattere di semplici notifiche di diritti concorrenti che non hanno e non possono avere altro scopo fuorchè quello di salvaguardarli sia in confronto del creditore istante, sia, eventualmente, in confronto del futuro aggiudicatario dei diritti pignorati.

I limiti poi dei diritti pignorati e quelli delle signore Aglio come coeredi saranno determinati o durante o dopo l'esecuzione, a seconda del modo di realizzazione che, conformemente all'art. 132 LEF, l'Autorità di vigilanza, a maturità di procedimento, sarà per scegliere. Decide l'Autorità competente che la parte indivisa pignorata debba venir determinata mediante la divisione dell'eredità prima della realizzazione e allora questa divisione, e cioè la circoscrizione dei diritti pignorati, avrà luogo nel corso stesso dell'esecuzione. Stabilisce invece l'Autorità di vigilanza che il diritto pignorato sia da vendersi all'incanto tale quale, e allora la definizione dello stesso in confronto dei coeredi avverrà fra questi e il deliberatario del diritto staggito: in nessun caso i diritti successoriali vantati dalle signore Aglio potranno dar luogo all'azione prevista dai disposti degli art. 106-109 LEF.

In questo senso il ricorso deve venir ammesso e quindi annullato il termine impartito al creditore per promuovere l'azione dell'art. 109 LEF;

La Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso a senso delle motivazioni.

76. Entscheid vom 9. Juli 1913 in Sachen Pfyl und Annen.

Legitimation des Betreibungsbeamten zur Beschwerde, wenn er in seinen persönlichen und materiellen Interessen verletzt wird. — Art. 230 OR: Legitimation der nächsten Familienangehörigen des Schuldners zur Anfechtung einer Versteigerung wegen rechtswidriger oder unsittlicher Einwirkung auf deren Erfolg. Eine solche Einwirkung liegt vor, sofern ein Bieter durch Zusicherung einer — wenn auch nicht ziffermässig bestimmten — Summe veranlasst wird, keine weiteren Angebote zu machen. — Art. 136 bis SchKG: Vollstreckbarkeit des Entscheides der Aufsichtsbehörden über die Pflicht des Erwerbers einer versteigerten Sache zu deren Rückgabe.

A. — In der von der Bank in Schwyz gegen Franz Koffi Vater für eine Forderung von 353 Fr. 30 Cts. angehobenen Betreibung auf Pfandverwertung brachte das Betreibungsamt Schwyz am 8. März 1913 den als Pfand haftenden Schuldbrief von nominell 2000 Fr. auf die Liegenschaft Nr. 370 des Grundbuchs der Gemeinde Schwyz auf erste öffentliche Steigerung. Meistbieter blieb mit 370 Fr. der heutige Rekurrent Pfyl. Der einzige außerdem noch anwesende Reflektant Franz Ehrler, der sich anfangs ebenfalls an der Gant beteiligt hatte, stand infolge einer während dieser mit Pfyl getroffenen Vereinbarung von weiteren Angeboten ab. Das Betreibungsamt schlug daher den Titel dem Pfyl um den Betrag seines Angebotes zu. Eine Schätzung desselben war vor der Verwertung nicht vorgenommen worden, da das Betreibungsamt von der Anschauung ausging, daß sie in der Betreibung auf Faustpfandverwertung nicht nötig, sondern der Betrag der in Betreibung gesetzten Forderung zuzüglich Zinsen und Kosten hier zugleich auch als Minimalzuschlagssumme zu betrachten sei.

Mit Eingabe vom 16. März 1913 an die untere Aufsichtsbehörde verlangten darauf die Ehefrau des — von Schwyz abwesenden — Schuldners sowie dessen Söhne Karl und Joseph Koffi, der erstere „für sich und seinen Vater“ die Aufhebung der Steigerung und des Zuschlags, indem sie vorbrachten: das Betreibungsamt wäre verpflichtet gewesen, den Titel vor der Verstei-